Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214

Riforma del sistema pensionistico e previdenziale

CONFINDUSTRIA

Principi e criteri

a) stabilità economico-finanziaria;
b) sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo;
c) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
d) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
e) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
f) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

Novita'

Dal 1° gennaio 2012:

- estensione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, secondo il meccanismo *pro rata*;
- abolizione meccanismo "finestre";
- introduzione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata;
- flessibilità età pensionabile vecchiaia (62/66 – 70 anni) ;
- minimo dell'anzianità contributiva di 20 anni per la pensione di vecchiaia.

Novita'

Dal 1° gennaio 2012:

- pensione anticipata: anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, indicizzate alla speranza di vita;
- adeguamenti dell'età pensionabile e delle anzianità contributive alla speranza di vita;
- coefficienti di trasformazione della pensione in relazione alle età anagrafiche fino a 70 anni;
- rivalutazione pensioni solo per i trattamenti fino a tre volte il trattamento minimo.

Contributivo pro rata

Articolo 24, comma 2

dal 1° gennaio 2012

Estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1°gennaio 2012

METODO CONTRIBUTIVO

Legge 8 agosto 1995, n.335
(Riforma Dini)

Sistema contributivo (dal 1°gennaio 1996): Pensione calcolata sul montante dei contributi rivalutati in base all'andamento del PIL; per la trasformazione del capitale in pensione annua si utilizzano coefficienti di trasformazione variabili per età.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Articolo 24, commi 6 e 7

Lavoratrici dipendenti del settore privato:

- 62 anni dal 1° gennaio 2012:
- 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014;
- 65 anni dal 1° gennaio 2016.

Lavoratrici autonome :

- 63 e sei mesi dal 1° gennaio 2012
- 64 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014;
- 65 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2016.

Lavoratori/lavoratrici pubblici dipendenti: 66 anni dal 1° gennaio 2012

Lavoratori dipendenti e autonomi: 66 anni dal 1° gennaio 2012

PENSIONE DI VECCHIAIA

Articolo 24, commi 6 e 7

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione delle speranza di vita.

L'equiparazione dell'eta' delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Articolo 24 comma 9 (norma di salvaguardia)

A decorrere dal 2021 le pensioni di vecchiaia possono essere liquidate solo qualora il soggetto abbia un'età pari o superiore a 67 anni, indipendentemente dalle misure del processo di elevamento legato all'incremento della speranza di vita.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Articolo 24, commi 6 e 7

Requisiti contributivi:

- anzianità contributiva di 20 anni;
- *per gli iscritti dal 1° gennaio 1996* nel regime totalmente contributivo importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (soglia indicizzata).

  Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di 70 anni di età e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

E' richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni sulla reintegrazione o tutela reale (che verrebbero meno al compimento dei sessantacinque anni) opera fino al conseguimento dei settanta anni, più i periodi legati alla speranza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° gennaio 2012

- abolizione delle finestre di uscita inglobate nei nuovi requisiti di accesso;
- abolizione delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote;
- la pensione anticipata decorre dal **primo giorno del mese successivo** a quello di presentazione della domanda.

  E' richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

PENSIONE ANTICIPATA

Articolo 24 comma 10

Dal 1° gennaio 2012

L'accesso "anticipato" alla pensione è consentito con un'anzianità:

- di 42 anni e un mese per gli uomini;
- di 41 anni e un mese per le donne;

Tali requisiti sono aumentati ulteriormente di un mese nel 2013 e nel 2014.

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione delle speranza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA

Articolo 24 comma 10
Art. 6, comma 2 quater- Decreto legge n. 216/2011
Proroga termini

Sono previste penalizzazioni percentuali sulla quota retributiva dell'importo della pensione per età inferiori a 62 anni:

- 1% per ciascuno degli ultimi due anni che mancano a 62;
- 2% per ogni anno inferiore a 60.

○ La riduzione non trova applicazione, con riferimento ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che:

- l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

PENSIONE ANTICIPATA

Articolo 24 comma 11

Per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 nel regime totalmente contributivo:

- anzianità contributiva di 20 anni;
- 63 anni di età;
- ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

ESCLUSIONI

Articolo 24 commi 14 e 15

Continuano a valere le previgenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza per le pensioni di vecchiaia e di anzianità per:

- tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31-12-2011;
- le donne che esercitano l'opzione per il contributivo con 35 anni di anzianità e 57 di età (possibilità prevista dalla legge 243/2004 fino al 2015).

ESCLUSIONI

Articolo 24 commi 14 e 15

- i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991) (lettera *a)*;
- i lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 (lettera *b)*;

ESCLUSIONI

Articolo 24 commi 14 e 15
Art. 6, comma 2 quater- Decreto legge n. 216/2011
Proroga termini

- i lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;in tale secondo caso gli interessati restano a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, anche se maturino prima del compimento della predetta età i requisiti previgenti per l'accesso al pensionamento.(lettera c);

- i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (lettera *d)*;

- i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008. (lettera e*)*;

ESCLUSIONI

Articolo 24 commi 14 e 15
Art. 6, comma 2 septies- Decreto legge n. 216/2011
Proroga termini

- i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a),* della legge 23 agosto 2004, n. 243, (quaranta anni)(lettera e-bis*)*;

ESCLUSIONI

Articolo 24 commi 14 e 15

Con decreto Ministero lavoro e Mef (entro il 30 giugno 2012) si determinerà il numero massimo di beneficiari nel limite di determinati tetti annui di spesa quantificati per gli anni dal 2013 al 2019.

Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, anche del beneficio relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010 (10.000 unità).

Resta fermo che a tutti i soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano applicazione le disposizioni relative all'adeguamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

Ulteriori esclusioni

Art. 6, comma 2 ter - Decreto legge n. 216/2011
Proroga termini

Continua ad applicarsi la disciplina pensionistica ante decreto legge 201/2011 nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* c.p.c*(conciliazione /arbitrato)*, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Clausola di salvaguardia

Art. 6 bis, Decreto legge n. 216/2011
Proroga termini

- Con riferimento all'inclusione dei soggetti di cui all'articolo 6 comma 2-ter del decreto legge 216/20111 tra gli interessati alla deroga, nel caso in cui risulti il raggiungimento del limite delle risorse previsto dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari, potranno essere prese in considerazione, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e del Mef, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", considerando in via prioritaria i contributi per disoccupazione.

- In ogni caso sono esclusi dall'aumento il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, nonché il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura sufficiente alla copertura finanziaria.

Normativa vigente fino al 31-12-2011

- Pensione di anzianità:
  sistema delle "quote"(età + anzianità contributiva non inferiore a 35 anni)

<u>lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi</u> :

59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall' 1.7.2009 al 31.12.2010;

60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall' 1.1.2011 al 31.12.2012;

61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall' 1.1.2013.

<u>lavoratori autonomi</u> :

60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall' 1.7.2009 al 31.12.2010;

61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall' 1.1.2011 al 31.12.2012;

62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dall' 1.1.2013.

- Pensionamento con 40 anni anzianità contributiva indipendentemente età. Legge 24 dicembre 2007, n.247 (Riforma Damiano)

Normativa vigente fino al 31-12-2011

Pensione di vecchiaia

- Lavoratrici dipendenti pubbliche: 61 anni
- Lavoratori dipendenti privati, pubblici e autonomi: 65 anni
- Lavoratrici dipendenti private e autonome: 60 anni

Normativa vigente fino al 31-12-2011

Finestre mobili (dal 1° gennaio 2011)

Per coloro che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia - 65 anni per gli uomini e 60 anni per le lavoratrici del settore privato e pubblico, o comunque con le età previste dagli specifici ordinamenti, nonché per i soggetti con requisiti di età inferiori a 60 e 65 anni, ma che raggiungano le cosiddette quote (combinazioni di età e anzianità contributiva) ovvero che, indipendentemente dall'età, maturano almeno 40 anni di contribuzione:

- **Lavoratori dipendenti:**
  dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti
- **Lavoratori autonomi:**
  diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti

REGIME AGEVOLATO

Articolo 24 comma 15 bis

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all'AGO e alla forme sostitutive della medesima, è previsto quanto segue:

- i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età(quota 96) potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età;

- le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

Legge 30 luglio 2010 n. 122
Legge 15 luglio 2011 n. 111

Incremento dell'eta' pensionabile in relazione alla speranza di vita

Incremento dell'età pensionabile in relazione alla speranza di vita

A decorrere dal 1° gennaio 2013:

- Aggiornamento triennale dei requisiti anagrafici e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, nonché del requisito contributivo per la pensione anticipata, per l'accesso a tutti i trattamenti pensionistici (compreso l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 335/1995), al fine di adeguarli agli incrementi della speranza di vita. (dal 2019 l'aggiornamento avverrà con cadenza biennale)

- Aggiornamento effettuato con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Obbligo per l'ISTAT, dal 2011, di rendere disponibile, entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Incremento dell'età pensionabile in relazione alla speranza di vita

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni :

- l' aggiornamento dei requisiti anagrafici non può in ogni caso superare i 3 mesi. (DM 6 dicembre 2011- G.U n.289 del 13-12-2011)
- l'aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.
- i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono aumentati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato all'anno dei requisiti di età.
- specifiche procedure sono previste per il calcolo dell'aggiornamento nei casi di periodi temporali frazionati.

Coefficienti di trasformazione

Articolo 24 comma 16

Dal 1° gennaio 2013

Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione.

- Si estende, in deroga a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del D.L. 78/2010, lo stesso coefficiente di trasformazione anche per le età corrispondenti a valori fino a 70.
- Tale valore deve comunque essere adeguato agli incrementi triennali della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del D.L. 78/2010.
- Adattamento dei coefficienti di trasformazione anche per le età corrispondenti a valori del requisito anagrafico superiori a 70, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso, tale da superare di una o più unità il predetto valore soglia.

ASSEGNO SOCIALE

Articolo 24 comma 8

dal 1° gennaio 2018

- si incrementa di un anno il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, portandolo da 65 a 66 anni.

- analogo incremento è disposto per il conseguimento della pensione sociale per i sordomuti e della pensione sociale per i mutilati ed invalidi civili.

TUTELE PROFESSIONISTI SENZA CASSA

Articolo 24 comma 26

dal 1° gennaio 2012

estensione ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, delle tutele della maternità e della malattia previste per i collaboratori a progetto.

- **indennità giornaliera** pari a **un sesto** della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni per una misura della prestazione pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera entro il limite massimo indennizzabile di 180 giorni;
- **trattamento economico per congedo parentale**, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità).

USURANTI

Articolo 24 commi 17 e 17-bis
(Messaggio INPS n.3435 del 28 -2 - 2012)

Limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio.*

A tutti i lavoratori che svolgono mansioni usuranti si applica comunque il regime delle decorrenze, (c.d. finestre) e della speranza di vita.

dal 1° gennaio 2012, (anziché dal 1° gennaio 2013), a regime:

- il pensionamento avviene secondo il sistema delle "quote" previste dalla legge 247/2007: 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall' 1.1.2011 al 31.12.2012; 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall' 1.1.2013.

*Il decreto legislativo n. 67/2011, consentiva ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psico-fisico, svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa) di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.

USURANTI

Articolo 24 commi 17 e 17-bis
(Messaggio INPS n.3435 del 28 -2 - 2012)

Lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno per almeno 6 ore per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 :

- limitazione al periodo 2009-2011 della disciplina vigente (riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) ;

dal 1° gennaio 2012, a regime, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B della legge 247/2007 :

- sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
- sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 24, commi 22 e 23

- aumento graduale delle aliquote contributive e di computo dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, incrementate progressivamente fino a raggiungere il 24% entro il 2018 (attualmente 20 – 21%)

- revisione delle aliquote contributive e di computo dei lavoratori autonomi agricoli, portate gradualmente al 24% (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per zone svantaggiate e per età)

TOTALIZZAZIONE

Articolo 24 comma 19

- Eliminazione del limite minimo di 3 anni non riconosciuti ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi.

- Possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDI

Articolo 24 comma 21

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi dell'ex Fondo elettrici, telefonici, volo, trasporto, INPDAI.

Il contributo di solidarietà per i vari fondi è fissato in ragione del periodo di iscrizione al 31 dicembre 1995, nelle seguenti misure:

- per i pensionati, per lo 0,3% da 5 a 15 anni, per lo 0,6% da 15 a 25 anni e dell'1% per oltre i 25 anni;
- per i lavoratori, per lo 0,5% per qualunque periodo di iscrizione.

CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDI

Articolo 24 comma 21

Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.

Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.